

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2267**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori SCALERA, CAVALLARO e MAGISTRELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 2003**

—————

Modifica all’articolo 2615-*bis* del codice civile in materia  
di bilanci dei consorzi di imprese

—————

ONOREVOLI SENATORI. - È noto che l'articolo 2615-*bis* del codice civile detta norme relative alla stesura del bilancio dei consorzi.

Per la natura particolare di questi enti, il codice prevede la consegna della sola situazione patrimoniale e non del bilancio di esercizio e di tutti i verbali previsti per le società di capitali. Questa situazione patrimoniale deve essere redatta e consegnata all'ufficio del registro delle imprese entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè entro il 28 febbraio di ogni anno.

Tuttavia tale scadenza per la redazione e la consegna appare troppo ravvicinata alla chiusura dell'esercizio prevista per il 31 dicembre, e crea notevoli problemi di gestione per i consorzi, molti dei quali non riescono a rispettare tale scadenza.

La norma in questione fu redatta in un'epoca in cui i consorzi avevano attività molto limitate o comunque una gestione molto

semplificata. Oggi non ci sono praticamente più differenze di impostazione contabile con gli altri tipi di società. Infatti i consorzi hanno una normale contabilità e redigono un bilancio del tutto simile alle società di capitali. Tra l'altro, viene anche compilato il bilancio di esercizio, peraltro indispensabile per la redazione della situazione patrimoniale.

Si rende pertanto necessario modificare la norma per dare una scadenza più confacente alla realtà attuale ed eliminare un problema nella gestione dei consorzi.

Si propone pertanto di introdurre una scadenza identica a quella delle società per azioni e cioè entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea (secondo l'articolo 2435 del codice civile, anche nella nuova formulazione che entrerà in vigore il 1° gennaio 2004 a seguito della riforma del diritto societario).

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 2615-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

«Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, le persone che hanno la direzione del consorzio depositano presso l'ufficio del registro delle imprese la situazione patrimoniale redatta osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni».

